

PENALE TRIBUTARIO

L'ex amministratore non risponde della fattura falsa

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 9753**, depositata ieri 22 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di reati tributari e **responsabilità dell'ex amministratore**, conformandosi all'orientamento sinora espresso (cfr., **Cass. Sent. n. 23229/2012**).

La fattispecie in esame trae origine dall'adozione della **misura cautelare dell'interdizione**, per la durata di un anno, **dall'esercizio della qualità di imprenditore commerciale e di amministratore di società commerciali**, emessa nei confronti dell'**ex amministratore** di una società, poiché indagato per il reato di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex [articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#).

Avverso tale provvedimento cautelare veniva proposta **istanza di revoca** dinanzi al giudice per le indagini preliminari del competente Tribunale, che però la rigettava con ordinanza. Seguiva **atto di appello** dinanzi al **Tribunale del riesame** di Brescia, ma, ancora una volta, la richiesta dell'indagato veniva respinta.

Pertanto, avverso quest'ultima ordinanza l'ex amministratore proponeva **ricorso per cassazione**, deducendo i **vizi di violazione di legge e motivazione** in ordine alla ritenuta sussistenza del **concorso di persone** nel reato di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#).

In particolare, il ricorrente evidenziava che i giudici di appello avessero erroneamente fondato la statuizione di rigetto su una **pronuncia inconferente** (si trattava della **sentenza n. 1485/2016** della Corte di Cassazione), dal momento che le condotte poste in essere differivano da quelle valutate nella pronuncia indicata; inoltre, questi evidenziava di aver **provveduto soltanto ad annotare le fatture oggettivamente inesistenti nel periodo in cui era amministratore**, ma che non si era successivamente ingerito nella gestione societaria, né tantomeno aveva avuto rapporti con il **successivo amministratore**, il quale **aveva presentato la contestata dichiarazione fiscale**.

Da ultimo, l'indagato richiama la **sentenza n. 23229/2012** con cui la **Corte di Cassazione** aveva sancito **l'irrelevanza della mera condotta di registrazione delle fatture nei registri Iva**, ed evidenziava che **non** vi fossero elementi per ritenere la **gravità indiziaria** del concorso di persone nel reato.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondato tale motivo di ricorso**, evidenziando come il Tribunale del riesame, chiamato a valutare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione all'imputazione elevata dal P.M., abbia rigettato l'appello con **argomenti errati in diritto**.

Al riguardo, i giudici di vertice hanno valorizzato gli elementi adottati dall'indagato, ossia **l'intervenuta cessione delle quote sociali** e la **consegna** nello stesso giorno di tutta la **documentazione** della società al nuovo legale rappresentante; inoltre, questi hanno evidenziato **la presentazione della dichiarazione Iva da parte del nuovo legale rappresentante**, la circostanza che **il reato di cui all'articolo 2 D.lgs. 74/2000 può essere commesso soltanto dal legale rappresentante** e, infine, l'**irrelevanza della sola annotazione nelle scritture contabili delle fatture per operazioni inesistenti**.

Quindi, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza impugnata, così come affermato dalla Suprema Corte, **non è irrilevante la circostanza della presentazione della dichiarazione Iva da parte dell'indagato o di altro soggetto**, in quanto compito del Tribunale del riesame è proprio quello di verificare se effettivamente il ricorrente sia l'autore della condotta tipica.

Sotto tale profilo, i giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi in materia, secondo cui: *«In tema di reati tributari, **non risponde del reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74 del 2000, nemmeno a titolo di tentativo, l'amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura venga poi utilizzata dal suo successore**».*

Inoltre, si è altresì rammentato che: *«In tema di reati tributari, **i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento**».*

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha disposto l'**annullamento con rinvio** dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio.